



**UILCA – UIL CREDITO, ESATTORIE
E ASSICURAZIONI**

Aderente a Union Network International - UNI

**RAPPRESENTANZA
SINDACALE
AZIENDALE**

I. S. G. S. s.c.p.a. Torino

NUOVO PERCORSO DELLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

Dal **13 SETTEMBRE 2011**, il datore di lavoro non potrà più richiedere al lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia.

A decorrere dal 13 settembre 2011, infatti, i certificati medici di malattia saranno prelevati/ricevuti dall'azienda per il tramite del servizio telematico dell'INPS.

L'invio telematico dei certificati e delle attestazioni di malattia sostituisce totalmente i documenti cartacei: ciò significa che il lavoratore non è più obbligato ad inviare (entro due giorni dal rilascio), l'attestato di malattia al proprio datore di lavoro.

Una piccola rivoluzione informatica, che sconvolge le nostre abitudini.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Già nella **Finanziaria 2005** (all'art. 1, comma 149) e nel **Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010)** è stata introdotta la norma che prevedeva, da parte del medico curante, l'obbligo di trasmissione telematica dei certificati di malattia all'INPS.

Circolari INPS n. 60 e n. 119 del 2010 e dal DM 26 febbraio 2010 :

l'INPS mette a disposizione del lavoratore il certificato mediante accesso al sito internet dell'Istituto (identificazione con PIN), e a disposizione del datore di lavoro l'attestazione di malattia del lavoratore (invio diretto tramite PEC o visualizzazione sul sito dell'Istituto tramite PIN).

Circolare congiunta n. 4 del 2011, il Ministero del Lavoro e il Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno:

Si forniscono chiarimenti in merito alle modalità operative che lavoratori e datori di lavoro devono seguire per la trasmissione telematica dei certificati di malattia nonché, in generale, del "percorso telematico" che dovrà seguire il certificato medico.

Oneri del lavoratore

L'inosservanza delle seguenti disposizioni potrà determinare l'applicazione del procedimento disciplinare previsto dal CCNL e, ove ne ricorrano le condizioni, la sospensione dell'indennità economica di malattia

È fatto obbligo al lavoratore di:

- **fornire al medico curante la propria tessera sanitaria;**
- **chiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato** inviato per via telematica (può anche chiederne copia cartacea o l'invio alla propria casella di posta elettronica in formato *pdf*);
- **comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l'assenza per malattia nei termini previsti** dalla normativa contrattuale o dalla prassi aziendale;
- **qualora l'indirizzo di reperibilità sia diverso dalla residenza o dal domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali, segnalarlo al proprio datore di lavoro, contestualmente alla comunicazione di assenza;**
- **qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, fornire, entro due giorni dal rilascio, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico;**
- **in caso di disservizi dei sistemi informatici recapitare o inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni, all'INPS e al datore di lavoro, eventuali certificati cartacei rilasciati dal medico (con le modalità vigenti precedentemente l'entrata in vigore della procedura telematica): si tratta di casi eccezionali** che si possono verificare qualora risulti impossibile, per il medico, inviare telematicamente il certificato di malattia (**ATTENZIONE: la norma si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro sia stato abilitato alla consultazione telematica dei certificati**).

Oneri del datore di lavoro

È fatto carico al datore di lavoro di:

- **richiedere all'INPS l'attivazione del servizio telematico** delle attestazioni di malattia. Il Ministero del Lavoro, infine, chiarisce che i datori di lavoro privati possono avvalersi dei servizi sopra descritti anche per tramite dei propri intermediari, così come individuati dall'articolo 1, commi 1 e 4, della Legge n.12/1979;

- **scegliere la modalità di acquisizione degli attestati** di malattia mediante accesso al sito dell'INPS o mediante ricezione dei certificati alla casella di posta elettronica certificata preventivamente indicata all'INPS;
- **comunicare, eventualmente, ai propri dipendenti, già comunque tenuti a richiedere il numero di protocollo della propria malattia all'atto della predisposizione del certificato da parte del medico, di segnalarlo all'Azienda nel momento stesso in cui ne vengono a conoscenza;**
- **inviare mensilmente allo studio del consulente del lavoro** tutti i certificati medici che riceve/preleva dall'INPS.

Sanzioni per i medici

Per i medici che non rispettano l'invio telematico sono previste delle sanzioni disciplinari. Per i medici dipendenti delle strutture sanitarie locali, in caso di reiterazione, ci può essere anche il licenziamento. **Le sanzioni scattano non solo per l'omissione della trasmissione, ma anche per l'ingiustificato ritardo di invio del certificato medico.**

Un vantaggio rispetto alla precedente normativa

Il vantaggio di non doversi più occupare personalmente dell'invio del certificato cartaceo, rende tutto più semplice e meno oneroso. I certificati medici venivano redatti sotto forma cartacea dal medico; il lavoratore stesso, poi, doveva impegnarsi ad inviare il certificato medico per posta – e più precisamente a mezzo raccomandata A/R – al datore di lavoro. Con questa legge, invece, il certificato medico è inviato direttamente dal medico curante all'Inps, per via telematica.

Ulteriori chiarimenti

Riguardo alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia la **circolare congiunta n. 4 del 2011** chiarisce che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'INPS che la inoltra immediatamente per via telematica al datore di lavoro pubblico o privato interessato.

Secondo quanto previsto dalle attuali disposizioni è cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro.

Resta fermo l'obbligo del lavoratore **di comunicare al datore di lavoro** la propria assenza dall'indirizzo di reperibilità durante la malattia (esempio: per visita medica) e l'indirizzo di reperibilità (qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale), per i successivi controlli medico fiscali.

L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In particolare, il lavoratore può prendere visione, ed eventualmente stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico.

E' in ogni caso riconosciuta, al datore di lavoro del settore privato, la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico. Il datore di lavoro dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'Inps. Il datore di lavoro, aderendo ai servizi messi a disposizione dall'INPS per la trasmissione telematica, potrà usufruire del nuovo servizio per la richiesta on-line delle visite fiscali.

Tale procedura trova applicazione anche per le aziende (come quelle di credito) che non beneficiano dell'indennità economica da parte dell'INPS e si fanno carico dell'intero trattamento economico in caso di assenza di malattia da parte dei lavoratori.

VISITE DI CONTROLLO

Restano ferme (per il settore privato) le seguenti fasce orarie.
Tutti i giorni della settimana compreso il sabato e la domenica: mattino dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 17 alle 19.